



Maria Chiara Agostini
Notaio

REPERTORIO N. 497

RACCOLTA N. 327

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELLA

"ASSOCIAZIONE PARKINSON MARCHE"

Registrato a SENIGALLIA
il 16/07/2019
Serie 1T
al n. 2030
euro Esente

REPUBBLICA ITALIANA

Il tredici luglio duemiladiciannove, in Ancona, alla Via della Montagnola n. 81,
presso i locali dell'I.N.R.C.A., ove richiesto, alle ore dieci e minuti venti.

Il 13 luglio 2019

Avanti a me dott.ssa **Maria Chiara Agostini**, Notaio in Senigallia, con studio in Via
Abbagnano n. 17, iscritta al Ruolo del Distretto Notarile di Ancona,

è presente:

- RADONI Gualtiero, nato ad Ancona il 19 marzo 1946, domiciliato per la carica
presso la sede dell'associazione di cui infra, codice fiscale RDN GTR 46C19
A271S.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi
dichiara di essere il Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione,
denominata "**Associazione Parkinson Marche**", con sede ad Ancona, Via della
montagnola n. 81, c/o I.N.R.C.A., codice fiscale 93045380420, costituita con atto a
rogito del Notaio Umberto Honorati di Ancona in data 14 dicembre 1993 (Rep. n.
203715, registrato ad Ancona il 20 dicembre 1993 al n. 4715, riconosciuta dalla
Giunta della Regione Marche con delibera n. 4365 del 5 dicembre 1994 ed iscritta
al registro del volontariato al n. 0568 con decreto n. 50 del 15 marzo 2001 e mi
richiede di assistere, redigendone il verbale, all'assemblea dell'associazione
stessa, indetta per questo giorno, ora e luogo, in seconda convocazione, con il
seguinte

ordine del giorno

1. Decisione in merito all'assunzione della qualifica di ente del terzo settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

2. Deliberazioni inerenti e conseguenti: modifica dello statuto sociale ex art. 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza il costituito signor RADONI Gualtiero il quale

c o n s t a t a

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del vigente Statuto;

- che gli associati aventi diritto di voto sono complessivamente in numero di 35 (trentacinque) e che di essi sono presenti, in proprio o per delega, gli associati indicati nell'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", nel quale al fianco dell'indicazione di ciascun associato è precisato se è intervenuto personalmente o per delega;

- che è presente il Consiglio Direttivo in persona di esso costituito e dei signori PELOSI Paolo - tesoriere, GRANDI Elena - consigliere e SCHIAVONI Lauro - segretario;

e previo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti,

d i c h i a r a

la presente Assemblea validamente costituita e perciò idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Quindi, prende la parola il presidente il quale riferisce che, a seguito della pubblicazione del D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018, contenente "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, e della circolare del 27 dicembre 2018 del Direttore Generale del Terzo Settore si rende necessario

provvedere ad aggiornare lo Statuto per adeguarlo alla disciplina dettata dal Codice Terzo Settore.

In conseguenza, l'organo direttivo dell'associazione ha provveduto ad elaborare un nuovo testo di Statuto adeguato alla nuova normativa e conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017.

Il presidente espone brevemente i principi informativi della nuova disciplina del Terzo settore con riferimento alle organizzazioni di volontariato.

Quindi passa ad esporre il testo dello Statuto dell'associazione con la lettura dello stesso e l'indicazione delle singole modifiche rispetto al testo attuale.

L'assemblea si dichiara a conoscenza delle modifiche ed integrazioni proposte.

Chiusa la discussione l'Assemblea, con il voto favorevole di tutti gli associati presenti,

d e l i b e r a

=|=

-- di adeguare lo Statuto alla normativa richiesta dal D.Lgs. 117/2017 e smi (cd. Codice del Terzo Settore) approvando il nuovo testo che, nella sua redazione aggiornata, si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Vengono conferiti all'organo direttivo i più ampi poteri per l'esecuzione della presente delibera assembleare.

Il Presidente chiede l'applicazione di tutti i benefici fiscali in materia.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 104 e 82 del D.Lgs. 117/2017 il presente verbale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Non essendovi null'altro a deliberare, la presente Assemblea viene sciolta e sono le ore undici e minuti trenta.

Imposte e spese del presente atto e consequenziali tutte cedono a carico

dell'Associazione.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale scritto, in parte a caratteri meccanici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su quattro facciate di un foglio e ne ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive con me

Notaio alle ore undici e minuti trenta.

F.to: Gualtiero Radoni

F.to: Maria Chiara Agostini notaio - segue sigillo

ELENCO ASSOCIATI ASSOCIAZIONE PARKINSON MARCHE ONLUS - ASSEMBLEA STRAORDINARIA 13 LUGLIO 2019

ALLEGATO A 1
 ALLEGATO N. 32
 DI RACCOLTA

COGNOME	NOME	PRESENTE	DELEGA
AGOSTINELLI	VELIA		
ANDREANI	MARIA GRAZIA		X
BARTOLINI	ELVIO	X	
CARLETTI	MIRELLA		X
CATENA	ENRICA		
CORBELLI	CESARINA		
DE CARLI	LORETA	X	
DI GIACOMO	MICHELE		
DOGA	ERALDO		X
GALATOLO	MICHELE		X
GALEAZZI	FRANCESCO		X
GASPARRI	ANNA MARIA		

Qualifica Podista

Mauro...



ELENCO ASSOCIATI ASSOCIAZIONE PARKINSON MARCHE ONLUS – ASSEMBLEA STRAORDINARIA 13 LUGLIO 2019

GIULIODORI	RENZO		X	
GRANDI	ELENA		X	
GUERRA	MARINELLA			
IMPERATO	VINCENZO			X
LUCCHI	LINDA			X
MANCINELLI	MIRELLA			X
MANCINELLI	ROBERTO		X	
MAORI	IDA			
MARLETTA	LUGI		X	
MAROTTI	RENATO			
MARUCCIA	CHIARASTELLA			X
MAZZARINI	ANNA			X
MENICAGLI	GUALTIERO			X


 ASSOCIAZIONE
 PARKINSON MARCHE ONLUS
 Via ...

ELENCO ASSOCIATI ASSOCIAZIONE PARKINSON MARCHE ONLUS – ASSEMBLEA STRAORDINARIA 13 LUGLIO 2019

PELOSI	PAOLO	X	
QUATTRINI	ROBERTO		
RADONI	GUALTERO	X	
ROCCHI	ANNA MARIA		
SCARPONI	ANTONIELLA		X
SCHIAVONI	LAURETTA	X	
TRIMARCHI	ANTONINO		
TROMBETTA	OLIVA	X	
VEDOVA	GIULIANO	X	
VOLPI	GIULIVO		X

Paolino Galdoni



ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 327 DI RACCOLTA

Statuto

"Associazione Parkinson Marche Organizzazione di Volontariato"

ARTICOLO 1

Costituzione

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Parkinson Marche Organizzazione di volontariato", in breve "A.P.M. ODV", da ora in avanti denominata "associazione". Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto, qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non risulti più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore, quando questo sarà operativo.

ARTICOLO 2

Sede

L'associazione ha la sua sede legale nel Comune di Ancona, presso L'Unità di Neurologia dell'Ospedale Geriatrico I.N.R.C.A. – Via della Montagnola n. 81 – con possibilità di confederarsi con altre associazioni con medesime finalità.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera del consiglio direttivo.

ARTICOLO 3

Carattere dell'associazione e Figura del Volontario

L'associazione è apartitica, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato, personale, spontanea e gratuita dei propri associati e non persegue in alcun modo finalità lucrative, neanche indirettamente.

Ai sensi dell'art. 17 del Codice del terzo Settore, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in maniera non occasionale, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad enti o associazioni aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 4

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 5

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi e con l'utilizzo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle seguenti attività di interesse generale, come individuate dall'art. 5 del Codice del Terzo settore:

lett. a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*

lett. c) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.*

Nello specifico, l'associazione si occupa di assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti dei malati di Parkinson, con lo scopo principe di diffondere tutte le informazioni atte ad alleviare i disagi delle persone colpite da tale malattia, per aiutarle a convivere con la patologia, attivare scambi di esperienze tra malati e loro familiari, curare la raccolta e la divulgazione di studi e ricerche sulla malattia e stimolare scambi di conoscenza ed esperienza con analoghe associazioni.

L'associazione, per il perseguimento del proprio scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche.

- a) Attivarsi ed attuare tutti i possibili interventi di supporto al malato e alle famiglie per la diagnosi precoce, la cura, la riabilitazione di quanti sono affetti dalla malattia di Parkinson;
- b) Curare la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni su studi e ricerche relativi a cause, sintomatologie, caratteristiche, frequenza ed aspetti terapeutici della malattia;
- c) Collegarsi con quanti operano a tali fini, sia nell'ambito del servizio pubblico, che con Enti privati, al fine di facilitare l'accesso alle cure da parte del malato;
- d) Offrire supporto e sostegno anche psicologico alle famiglie che presentano, al loro interno, situazioni di disagio provocate dalla presenza di una persona malata, anche mediante l'istituzione di un centro di ascolto, di gruppi di confronto e momenti di dibattito che affrontino in maniera condivisa le problematiche connesse alla malattia;
- e) Realizzare percorsi di orientamento, attività di sensibilizzazione ed aggiornamento di operatori e volontari, nell'ambito della malattia del Parkinson, al fine di offrire un supporto qualificato e consapevole ai malati e alle loro famiglie;
- f) Promuovere e curare i rapporti con Associazioni analoghe, al fine di attivare lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze utili a migliorare le condizioni di vita dei malati di Parkinson;
- g) Ogni altra attività compatibile e coerente con l'attività di interesse generale come sopra individuata.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse con una annotazione in calce al rendiconto economico-finanziario o nella relazione di missione.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

ARTICOLO 6

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione, che siano malati di Parkinson, loro familiari e tutto coloro che siano comunque interessati al problema.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 7

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione, redatta per iscritto, va inoltrata al Consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta e si perfezionano con il versamento della quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio direttivo, quando prevista.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilirne la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Tutti i soci hanno, inoltre, diritto:

- Di essere informati e di controllare l'attività svolta dall'associazione, anche mediante la consultazione dei libri sociali e contabili della stessa. Il diritto di consultazione dei libri sociali e contabili va esercitato con richiesta scritta, da formulare al Consiglio direttivo, il quale dovrà attivarsi entro 30 giorni dalla richiesta.
- Ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate, per lo svolgimento della loro opera, ferma restando la totale gratuità dell'attività prestata;
- Di essere assicurati, dall'associazione stessa, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 8

Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Il socio deve inoltre:

- Contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando alle attività promosse dall'associazione;
- Prestare la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro diretti o indiretti, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'espletamento delle proprie funzioni;
- Ottemperare al versamento della quota associativa secondo le modalità e termini stabiliti dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea

dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo;
- b) per delibera di espulsione;
- c) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento;
- d) per morte.

L'espulsione può avvenire nel caso in cui il Consiglio direttivo ravvisi un comportamento posto in essere da parte del socio che abbia danneggiato o tenti di danneggiare in qualunque modo, moralmente o materialmente, l'Associazione, o prenda parte ad attività contrastanti con quelle dell'associazione, o contravvenga agli obblighi previsti dal presente statuto.

L'esclusione viene deliberata dall'assemblea dei soci, che agisce di propria iniziativa o su indicazione del Consiglio direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La qualifica di associato non può essere acquisita da coloro che siano già stati esclusi, salvo provvedimento di riabilitazione.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- organo di controllo monocratico o collegiale;
- organo di revisione legale dei conti (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, che opera con metodo democratico. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 15 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario consuntivo.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio direttivo;

b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie può avvenire attraverso una delle seguenti modalità: lettera semplice, posta elettronica, PEC, fax o ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova di avvenuta ricezione dell'avviso; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito, in aggiunta ad uno dei predetti mezzi.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato e, quando possibile, pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita per l'adunanza e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno, oltre al luogo e all'ora della convocazione.

Pure in difetto di convocazione, è valida l'assemblea che consti della totalità dei soci.

Qualora il Consiglio direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione legale dei conti se nominato. In caso di dimissioni del Consiglio direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale. Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione richiede il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Per deliberare le modifiche statutarie è necessaria la presenza in prima convocazione dei tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione la deliberazione è assunta con la presenza della maggioranza assoluta dei soci ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero, l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e sempre nel rispetto delle disposizioni operative disposte dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è disciplinata da apposito regolamento proposto dal Consiglio direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto ad un solo voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio (o rendiconto economico – finanziario) consuntivo, su quello preventivo se redatto, sul bilancio sociale, se predisposto, nonché sulla relazione di missione redatti dal Consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote associative, nonché l'eventuale penale per i ritardati versamenti;
- e) approvare l'eventuale o gli eventuali regolamenti interni predisposto dal Consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- g) discutere e deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal presente statuto o dalla legge.

In sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea dei soci;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;
- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo (se previsto) e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, in calce al rendiconto economico finanziario o nella relazione di missione.
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- curare i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, enti privati e ogni altro soggetto con lo scopo di perseguire gli scopi sociali;
- irrogare le sanzioni disciplinari;
- deliberare l'apertura di sedi secondarie;
- svolgere ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione che consenta di realizzare l'oggetto sociale.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio direttivo deve essere composto da soci, di cui almeno uno con la malattia di Parkinson; il consiglio dura in carica tre anni e al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per cinque riunioni consecutive viene dichiarato decaduto.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno un terzo dei componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi anche in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Sono comunque valide, pure in difetto di convocazione, le riunioni che constino della totalità dei componenti.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base

al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Delle sedute e delle deliberazioni deve essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio direttivo.

Qualora il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21

Organo di controllo e revisione legale dei conti

In base alle disposizioni del codice del terzo settore la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Resta ferma la facoltà, da parte dell'associazione, di istituire comunque l'organo di controllo pur non superando i limiti di cui sopra.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di

cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, quando predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art. 31 del Codice del Terzo Settore l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 22

Segretario dell'Associazione

Il Segretario, eletto in seno al Consiglio direttivo, dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri sociali, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 23

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose il bilancio o rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo, se previsto, accompagnandoli da apposita relazione.

ARTICOLO 24

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro soci;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all' Assemblea dei soci.

ARTICOLO 25

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata prevista dalla legge n. 266/91, fino a che si renderà applicabile, e dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

ARTICOLO 27

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 29

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo (o rendiconto economico-finanziario) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 15 giugno dell'esercizio successivo a quello appena concluso e comunque non oltre il 30 giugno, termine ultimo per il deposito al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

I bilanci, con i relativi allegati, devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 30

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto, riuniti in assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore, individuata dall'assemblea straordinaria di scioglimento, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea nella delibera di scioglimento o con atto separato.

ARTICOLO 31

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 32

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to: Gualtiero Radoni

F.to: Maria Chiara Agostini notaio - segue sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-
CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO
2011.